



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.5.2006
COM(2006) 209 definitivo

2005/0017 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che costituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250,
paragrafo 2 del trattato CE)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che costituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

(testo rilevante ai fini del SEE)

1. ITER

- 1.1. Nel 2000 il Consiglio europeo di Nizza ha riconosciuto la necessità, per promuovere la parità tra uomini e donne, di elaborare nuove misure di sensibilizzazione e scambio d'esperienze, in particolare attraverso la costituzione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e ha chiesto alla Commissione uno studio di fattibilità. Detto studio, completato nel 2002, ha valutato la necessità di costituire l'Istituto, nonché i suoi obiettivi e la sua struttura amministrativa.
- 1.2. Anche il Parlamento europeo ha appoggiato la creazione dell'Istituto fin dal 2002, e ha commissionato uno studio specifico, completato nel giugno 2004.
- 1.3. Il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori dell'1-2 giugno 2004, sulla base dei lavori svolti dai ministri per le pari opportunità riuniti a Limerick nel corso della presidenza irlandese nel maggio 2004, ha accolto con favore la creazione dell'Istituto, e ha sottolineato l'importanza di una struttura in grado di creare valore aggiunto e di non essere un doppione delle attività esistenti. È stata inoltre rilevata la necessità della sua neutralità in termini di bilancio.
- 1.4. Il Consiglio europeo del giugno 2004, tenendo conto delle discussioni precedenti e alla luce degli obiettivi di Lisbona relativi alla parità fra i sessi, ha espresso il proprio sostegno alla creazione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, invitando la Commissione a presentare una proposta.
- 1.5. L'8 marzo 2005, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che costituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere¹. La proposta è in linea con la comunicazione del dicembre 2002 e col progetto di accordo interistituzionale del febbraio 2005 relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione².
- 1.6. L'Istituto proposto è concepito come uno strumento di sostegno tecnico sia per gli Stati membri che per le istituzioni comunitarie, in particolare la Commissione, per conseguire progressi nel settore della politica comunitaria di parità tra uomini e donne. In questo contesto, l'Istituto garantirà la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati obiettivi, affidabili e comparabili a livello comunitario, lo sviluppo di strumenti metodologici adeguati, in particolare per l'integrazione della prospettiva di genere

¹ COM (2005) 81 def.

² COM (2002) 718 def. e COM (2005) 59 def.

nelle politiche comunitarie, e faciliterà lo scambio delle buone prassi, il dialogo tra le parti interessate e la promozione delle conoscenze e, infine, renderà più visibile questa politica comunitaria per i cittadini europei.

- 1.7. Per garantire l'efficacia dell'Istituto e tenuto conto delle sue dimensioni e del suo carattere tecnico, è proposto come struttura di gestione un consiglio di amministrazione ristretto di 15 membri (6 rappresentanti del Consiglio, 6 della Commissione e 3 rappresentanti delle parti sociali e delle ONG a livello europeo senza diritto di voto). È anche previsto un forum consultivo quale meccanismo d'appoggio al direttore e di scambio d'informazioni e conoscenze, composto da 25 rappresentanti delle autorità competenti di tutti gli Stati membri e da 3 rappresentanti delle parti sociali e delle ONG a livello europeo.
- 1.8. In Consiglio ha approvato un orientamento generale nel giugno 2005 e accolto favorevolmente la proposta della Commissione, eccezion fatta per la composizione del consiglio di amministrazione, cui preferisce un organo più ampio composto da 31 membri (25 rappresentanti degli Stati membri, 3 della Commissione e 3 delle parti sociali e delle ONG a livello europeo senza diritto di voto), accompagnato da un ufficio esecutivo di 6 membri. Poiché tutti gli Stati membri sarebbero rappresentati in consiglio di amministrazione, il Consiglio ha soppresso il forum consultivo.
- 1.9. Il Comitato economico e sociale ha emesso un parere il 27 settembre 2005. Esso appoggia la proposta della Commissione, anche sulla questione del consiglio di amministrazione ristretto, e chiede che sia concesso il diritto di voto anche ai rappresentanti delle parti sociali e delle ONG a livello di europeo.
- 1.10. Il Parlamento europeo ha preso posizione in prima lettura il 14 marzo 2006, adottando 50 emendamenti in base alla relazione Gröner-Sartori, elaborata a nome della commissione parlamentare "Diritti della donna e uguaglianza di genere".

2. ANALISI DEGLI EMENDAMENTI

Vi sono in particolare le seguenti categorie di emendamenti:

emendamenti che aumentano la chiarezza del testo: la Commissione **può accettarli tali e quali** (nn. 2, 3, 6, 59/74, 13, 15, 18, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 45 e 53) o **con leggere modifiche** (nn., 7, 8, 10 e 40);

emendamenti che rafforzano/precisano i compiti dell'Istituto e i suoi metodi di lavoro: in commissione FEMM è stato votato un gran numero di emendamenti volti a rafforzare i compiti dell'Istituto, poi tali emendamenti sono stati resi più blandi in seduta plenaria. La posizione chiara del Parlamento europeo sul carattere tecnico dell'Istituto consente alla Commissione **di accettare tali emendamenti tali e quali** (nn. 60/76, 61riv/77, 17, 62/78, 64/80, 65/81, 42, 48, 67/83 e 68/84), **in parte o previa modifica** (nn. 4, 5, 20, 24, 25, 26 e 63/79). In linea di massima gli emendamenti, nella versione accolta dalla Commissione, potrebbero risultare accettabili anche per il Consiglio. La Commissione **non può accettare** l'emendamento n. 30, vista la necessità di evitare i doppioni;

emendamenti che riguardano questioni trasversali: si tratta in particolare della procedura di selezione del direttore, di prolungamento del suo contratto o di valutazione dell'Istituto. La Commissione **non può accettare** tali emendamenti (nn. 46, 47, 51, 54), dal momento che

occorre mantenere un approccio coerente per tutte le agenzie. Il Consiglio non ha rimesso in causa tali disposizioni. La Commissione **accetta** tali e quali gli emendamenti n. 41 (mandato del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione) e 55 (precisazione relativa al termine per la costituzione dell'Istituto).

Per quanto attiene all'importante questione della composizione del consiglio di amministrazione, il Parlamento europeo ha optato per un organo ristretto ma senza parità Consiglio/Commissione, composto da 13 membri (9 rappresentanti del Consiglio, uno solo della Commissione e 3 rappresentanti delle parti sociali e delle ONG senza diritto di voto; la nomina dei 9 rappresentanti del Consiglio dovrebbe avvenire in base a un elenco proposto dalla Commissione e previa consultazione del PE)³. La Commissione **accetta** tale posizione del PE (emendamento n. 66/82), a condizione che, in casi limitati in cui è chiamata in causa la responsabilità della Commissione (adozione del programma di lavoro e del bilancio), il peso del voto del rappresentante della Commissione sia pari a quello dei 9 rappresentanti del Consiglio, per mantenere l'equilibrio fra le due istituzioni;

emendamenti che, pur essendo costruttivi, non posso figurare nel regolamento, ma piuttosto nell'ordinamento interno dell'Istituto (n. 31) o trattano di materie di competenza del consiglio di amministrazione (nn. 32 e 52) o sono coperti da altri emendamenti (n. 23) e **vengono dunque respinti**;

emendamenti che trattano questioni di tecnica giuridica: la Commissione **accetta** l'emendamento n. 9, che conferisce chiarezza giuridica, ma **non accetta** l'emendamento n. 1, che mira a includere fra le basi giuridiche specifiche della proposta un articolo che non è una base specifica (articolo 3, paragrafo 2).

2.1. Emendamenti accettati integralmente dalla Commissione

2.1.1. Emendamento 2

Quest'emendamento aggiunge due aspetti al considerando 7 ("costituzione di reti" e "visibilità della prospettiva di genere") fra i risultati dello studio di fattibilità della Commissione. È accettabile, poiché tali elementi sono effettivamente stati sottolineati dallo studio.

2.1.2. Emendamento 3

Quest'emendamento è costituito da due piccole aggiunte al considerando 10 (relativo ai compiti dell'Istituto) che rafforzano la chiarezza del testo, nonché dalla sostituzione della parola "raccolta" con "documentazione" di informazioni e dati, affinché sia chiaro che l'Istituto metterà l'accento sull'analisi delle informazioni e dei dati raccolti, il che gli conferisce un valore aggiunto evidente. Quest'emendamento è accettabile, poiché l'Istituto dovrà cercare le informazioni per analizzarle.

³ Quest'opzione s'ispira all'Agenzia europea per la sicurezza alimentare creata nel 2002, la sola agenzia con un consiglio di amministrazione ristretto composto da 18 membri (14 rappresentanti del Consiglio, uno della Commissione e 3 rappresentanti delle parti interessate senza diritto di voto).

2.1.3. Emendamento 6

Quest'emendamento aggiunge al considerando 11 un riferimento esplicito alla cooperazione dell'Istituto coi servizi statistici nazionali e comunitari e risulta accettabile, poiché riprende quanto previsto all'articolo 4.

2.1.4. Emendamento 9

Quest'emendamento aggiunge, al considerando 13, il paragrafo 2 dell'articolo 3 del trattato ed è accettabile, in quanto costituisce una precisazione.

2.1.5. Emendamenti 59 e 74

Quest'emendamento prevede un titolo per l'articolo 1, "Creazione dell'Istituto", poiché anche gli altri articoli ne hanno uno. Tale titolo, accettabile, è previsto anche dal testo del Consiglio.

2.1.6. Emendamento 13

Quest'emendamento relativo all'articolo 2 (obiettivi), riguarda la chiarezza redazionale e risulta accettabile.

2.1.7. Emendamenti 60 e 76

Quest'emendamento riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (compiti dell'Istituto), con 4 piccole modifiche:

- cancellazione di "raccoglie, registra" per mettere l'accento sull'analisi e non sulla raccolta, che è invece il lavoro di altri enti, come EUROSTAT: accettabile, poiché per analizzare le informazioni occorre prima raccoglierle, anche se la parola "raccoglie" scompare al fine di mettere l'accento sull'analisi; la documentazione è esplicitamente indicata nel considerando n. 10, cfr. emendamento 3;
- aggiunta di "la migliore pratica"; accettabile, poiché contribuisce alla chiarezza dei compiti;
- aggiunta delle parti sociali fra le organizzazioni con cui l'Istituto dovrà cooperare; accettabile, in linea con l'articolo 4;
- aggiunta fra i compiti dell'Istituto di quelli consistenti nel richiamare l'attenzione sui settori in cui servono maggiori indagini e nel suggerire iniziative per colmare le lacune; accettabile, poiché contribuisce alla precisazione dei compiti dell'Istituto.

2.1.8. Emendamento 15

Quest'emendamento, relativo all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), mira a rafforzare la cooperazione con EUROSTAT e i servizi statistici nazionali. Accettabile, poiché aggiunge precisione e chiarezza ai compiti.

2.1.9. *Emendamenti 61/riv e 77*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), prevede tre aggiunte:

- la diffusione e promozione dell'uso degli strumenti metodologici;
- gli strumenti metodologici serviranno a sostenere non solo le politiche comunitarie, ma anche le conseguenti politiche nazionali;
- il sostegno all'integrazione della dimensione di genere in tutte le istituzioni e gli organi comunitari.

È accettabile, poiché rafforza/precisa i compiti.

2.1.10. *Emendamento 17*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d *bis* (nuova), prevede esplicitamente nel regolamento la creazione di una rete per l'Istituto cui partecipino tutte le parti interessate, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, favorire lo scambio d'informazioni ecc. È accettabile, poiché la proposta della Commissione prevede già il bilancio necessario per creare una rete telematica, di cui dispongono d'altronde tutte le agenzie. Anche il Consiglio è favorevole alla creazione di una rete telematica.

2.1.11. *Emendamento 18*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) (quindi alla pubblicazione della relazione annuale d'attività dell'Istituto), prevede lo spostamento di tale compito in un paragrafo a sé. Accettabile, poiché crea una maggiore chiarezza nella presentazione dei compiti. Il testo del Consiglio prevede il medesimo spostamento.

2.1.12. *Emendamenti 62 e 78*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), precisa meglio gli obiettivi delle riunioni coi ricercatori. Accettabile, in linea anche col testo del Consiglio.

2.1.13. *Emendamenti 64 e 80*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g *ter* (nuova), prevede tra i compiti dell'Istituto la cooperazione e lo sviluppo del dialogo con le organizzazioni interessate, già previsti all'articolo 8, per rivolgere maggiore attenzione a questo ruolo dell'Istituto stesso. Accettabile.

2.1.14. *Emendamenti 65 e 81*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h *quinqüies* (nuova), prevede che l'Istituto fornisca alle istituzioni comunitarie informazioni sulla parità tra uomini e donne nei paesi di prossima adesione e in quelli candidati. Accettabile, poiché precisa un compito importante: l'Istituto dovrà sicuramente contribuire alla

raccolta d'informazioni per consentire alla Commissione di preparare relazioni sulla situazione di tali paesi.

2.1.15. Emendamento 28

Quest'emendamento, relativo all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h *sexies* (nuova), prevede la diffusione degli esempi di buone prassi. Accettabile, poiché precisa i compiti, ma è opportuno integrarlo nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in linea col testo del Consiglio.

2.1.16. Emendamento 29

Quest'emendamento, relativo all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (nuova), prevede lo spostamento in un paragrafo a sé del compito relativo alla pubblicazione della relazione annuale sulle attività dell'Istituto. Accettabile, poiché lo spostamento di tale compito nel testo migliora la presentazione (cfr. emendamento 18) ed è in linea col testo del Consiglio.

2.1.17. Emendamento 35

Quest'emendamento, relativo all'articolo 7, paragrafo 4 (accesso ai documenti), prevede una presentazione più sommaria in riferimento al regolamento 45/2001. Accettabile, presentazione più concisa, in linea col testo del Consiglio.

2.1.18. Emendamento 36

Quest'emendamento, relativo all'articolo 8, paragrafo 1 (cooperazione con le organizzazioni nazionali/comunitarie/internazionali), comprende esplicitamente la cooperazione con esperti e università. Accettabile, poiché migliora la concezione dell'atto.

2.1.19. Emendamento 38

Quest'emendamento, relativo all'articolo 10, paragrafo 2, aggiunge la necessità di conoscenze transdisciplinari per i membri del Consiglio d'amministrazione. È accettabile, poiché rende il testo più chiaro.

2.1.20. Emendamento 39

Quest'emendamento, relativo all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, prevede che le tre istituzioni garantiscano una rappresentanza paritaria di donne e uomini e che si assicurino che nessuno dei due sessi abbia meno del 40% dei posti nel consiglio di amministrazione. Accettabile, in quanto più vicino al testo del Consiglio che chiede una partecipazione equilibrata di uomini e donne (al posto della partecipazione paritaria proposta dalla Commissione).

2.1.21. Emendamento 41

Quest'emendamento, relativo all'articolo 10, paragrafo 3 (durata del mandato del Consiglio di amministrazione), introduce un periodo di due anni e mezzo al posto di un anno per il mandato di presidente e vicepresidente. Accettabile, in linea col testo del Consiglio.

2.1.22. Emendamento 42

Quest'emendamento, relativo all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), prevede la pubblicazione della relazione annuale dell'Istituto sul suo sito Internet. Accettabile, aumenta la trasparenza.

2.1.23. Emendamento 45

Quest'emendamento, relativo all'articolo 10, paragrafo 11, chiarisce che la partecipazione dei direttori delle altre agenzie alle riunioni del consiglio di amministrazione serve a coordinare i rispettivi programmi di lavoro per quanto riguarda l'integrazione della dimensione di genere ("gender mainstreaming"). Accettabile, rende più chiara la ragione della cooperazione fra agenzie.

2.1.24. Emendamento 48

Quest'emendamento, relativo all'articolo 11, paragrafo 4, prevede che il direttore possa essere convocato in qualunque momento dal Consiglio e dal PE per essere ascoltato sulle questioni riguardanti le attività dell'Istituto. Accettabile: i direttori delle agenzie presentano regolarmente il proprio programma di lavoro o il bilancio e atti analoghi alle commissioni parlamentari competenti; è importante, nel quadro di un consiglio di amministrazione ristretto in cui non tutti gli Stati membri saranno rappresentati, prevedere tale facoltà anche per il Consiglio.

2.1.25. Emendamenti 67 e 83

Quest'emendamento, relativo all'articolo 12, paragrafo 1 (forum consultivo), limita la partecipazione al forum ai soli rappresentanti degli Stati membri, escludendo i 3 rappresentanti delle ONG e delle parti sociali a livello europeo, in quanto membri senza diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione.

La Commissione, in linea con l'emendamento 66/82 sulla composizione ristretta del consiglio di amministrazione, accetta che il forum consultivo sia ristretto ai soli rappresentanti degli Stati membri e ritiene sufficiente la partecipazione delle 3 parti interessate al consiglio di amministrazione.

2.1.26. Emendamenti 68 e 84

Quest'emendamento, relativo all'articolo 12, paragrafo 4, aggiunge che il forum aiuterà il direttore a preparare i programmi d'attività dell'Istituto, annuali e a breve termine. È accettabile; con un consiglio di amministrazione ristretto in cui non tutti gli Stati membri saranno rappresentati, è importante rafforzare il ruolo del forum consultivo, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.

2.1.27. Emendamento 53

Quest'emendamento, relativo all'articolo 20 (valutazione) precisa che la valutazione dell'Istituto riguarderà anche le conseguenze finanziarie non solo dell'estensione dei compiti, ma anche della loro modifica. Accettabile, poiché fa chiarezza ed è in linea col testo del Consiglio.

2.1.28. *Emendamento 55*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 23 (inizio delle attività dell'Istituto), precisa che l'Istituto dev'essere operativo nel più breve tempo possibile, entro il termine previsto di 12 mesi. Accettabile, rafforza il testo.

2.2. **Emendamenti che la Commissione può accettare con leggere modifiche**

2.2.1. *Emendamento 4*

Quest'emendamento introduce un nuovo considerando 10 *bis* sulla questione della coesistenza armoniosa e della partecipazione equilibrata di uomini e donne nella società e il ruolo dell'Istituto nell'assicurare tale partecipazione equilibrata. Accettabile in seguito a modifica nel senso *l'Istituto dovrebbe contribuire... anziché garantire che quest'obiettivo sia raggiunto*.

2.2.2. *Emendamento 5*

Quest'emendamento introduce un nuovo considerando 10 *ter* sull'importanza che l'Istituto metta in evidenza i successi delle donne in tutti i settori della società per formare un'immagine positiva che incoraggi altre donne a seguirne l'esempio. Accettabile previa modifica atta a inserire l'importanza di mettere in evidenza anche ruoli modello per gli uomini: bisognerà quindi sostituire la parte "highlighting achievements by women in all walks of life so as to provide positive examples for other women to follow..." con *highlighting positive gender roles in European society in all walks of life for other men and women to follow...*. Cfr. anche emendamenti 63 e 79.

2.2.3. *Emendamento 7*

Quest'emendamento, relativo al considerando 12 per quanto riguarda i metodi di lavoro dell'Istituto, sostituisce l'espressione "Per evitare duplicazioni" con "*Per garantire il migliore impiego possibile delle risorse*". Accettabile, ma come aggiunta: evitare le duplicazioni è importante e va menzionato, ed è per questo che fra i metodi di lavoro sono previsti dei meccanismi specifici. Cfr. anche l'emendamento 30, non accettabile.

2.2.4. *Emendamento 8*

Quest'emendamento aggiunge un nuovo considerando 12 *bis* che rispecchia il contenuto dell'articolo 8, paragrafo 1 (nonché quello dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g *ter*, in seguito all'emendamento accolto 64/80) relativamente alla cooperazione dell'Istituto coi diversi enti attivi nel settore. Accettabile, previo inserimento delle parti sociali e dei centri di ricerca fra tali enti, per riflettere meglio il contenuto dell'articolo 8.

2.2.5. *Emendamento 10*

Quest'emendamento, relativo al considerando 19 (sussidiarietà), elimina il riferimento agli obiettivi principali, considerato un po' limitativo. In effetti, la Commissione ha messo l'accento su alcuni obiettivi riguardanti la questione della sussidiarietà per dimostrare la necessità di uno strumento a livello comunitario (che

metta a disposizione dati comparabili e affidabili a tale livello). Aniché eliminare gli obiettivi indicati in tale considerando, il che non sarebbe corretto per la comprensione del contenuto (il considerando infatti giustifica la necessità di creare un Istituto comunitario in ragione degli obiettivi enunciati), occorre completarne il senso: “...in particolare, la messa a disposizione d’informazioni... a livello europeo, *lo sviluppo di strumenti metodologici, la promozione del dialogo tra i soggetti interessati, ecc.* per aiutare le istituzioni...”. Con questa modifica l’emendamento è accettabile.

2.2.6. *Emendamento 20*

Quest’emendamento, relativo all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), crea maggiore chiarezza nella presentazione dei compiti ed è accettabile, tranne l’aggiunta di “e promuove”, perché l’Istituto avrà un bilancio per organizzare i propri seminari e conferenze ma non per promuovere finanziariamente conferenze organizzate da altri organismi.

2.2.7. *Emendamenti 63 e 79*

Quest’emendamento, relativo all’articolo 3, paragrafo 1, introduce una nuova lettera g *bis* che sottolinea il ruolo dell’Istituto per la diffusione di un’immagine positiva rispetto al ruolo delle donne nella società contemporanea. È accettabile, fatte due modifiche: a) inserire l’importante ruolo degli uomini nella promozione di una reale parità tra uomini e donne; per cui, occorrerà sostituire “achievements by women” con “*positive gender roles in European society*” (cfr. anche emendamento 5), e b) eliminare “promote policies”, dal momento che l’Istituto deve limitarsi a “present its findings and initiatives...”, in ragione del suo ruolo di sostegno tecnico ai responsabili politici.

2.2.8. *Emendamento 24*

Quest’emendamento, relativo all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h *bis* (nuova), indica fra i compiti dell’Istituto quello di fornire alle organizzazioni pubbliche e private consulenza sull’integrazione della dimensione di genere (“gender mainstreaming”). Accettabile previa modifica, in modo da chiarire che l’Istituto non potrà rispondere a richieste di sostegno degli organismi pubblici e privati, ma che diffonderà le conoscenze di cui è in possesso: “*mette a disposizione* delle organizzazioni pubbliche e private consulenza sull’integrazione della dimensione di genere” anziché “fornisce...”.

2.2.9. *Emendamento 25*

Quest’emendamento, relativo all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h *ter* (nuova), indica fra i compiti dell’Istituto la presentazione di raccomandazioni e orientamenti alle istituzioni comunitarie affinché queste possano integrare efficacemente la dimensione di genere nella legislazione. L’emendamento può essere accettato solo previa modifica e inserimento all’articolo 3, paragrafo 1, alla fine della lettera g (relativa all’organizzazione di conferenze, seminari ecc.): nel senso “*e presenta conclusioni e raccomandazioni alle istituzioni comunitarie*”.

2.2.10. Emendamento 26

Quest'emendamento, relativo all'articolo 3, paragrafo 1, introduce una nuova lettera h *quater* relativa al dialogo che l'Istituto dovrebbe sviluppare a livello internazionale con le organizzazioni responsabili di promuovere la parità tra uomini e donne. Detta cooperazione è già prevista all'articolo 8, paragrafo 1, ma il Parlamento europeo desidera darle maggior valore inserendola fra i compiti dell'Istituto. La cooperazione con altre organizzazioni di livello internazionale è importante, ma non dovrebbe essere sproporzionata, visti le dimensioni e il bilancio dell'Istituto nella prima fase del suo avviamento. Pertanto, l'emendamento è accettabile previa modifica atta ad alleggerire il compito e a renderlo conforme a quello di altre agenzie: occorre quindi sostituirne il testo con la seguente formulazione, ispirata all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro: *“collect and make available information on gender equality issues from and to third countries and international organisations”*.

2.2.11. Emendamenti 66 e 82

Quest'emendamento, relativo all'articolo 10, paragrafo 1 (composizione del consiglio di amministrazione), riprende la posizione della Commissione a favore di un organo ristretto, e ancor più ridotto, di 13 membri (9 del Consiglio scelti in base a un elenco proposto dalla Commissione e previa consultazione del PE, uno solo della Commissione e 3 rappresentanti delle parti sociali e delle ONG senza diritto di voto)⁴. Tale posizione del Parlamento è in linea con la sua risoluzione del 1° dicembre 2005 sul progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione.

La Commissione è a favore di un consiglio di amministrazione ristretto e accetta tale posizione del Parlamento europeo anche senza parità del numero di rappresentanti del Consiglio e della Commissione, a condizione che, nei casi in cui è chiamata in causa la responsabilità della Commissione (adozione del programma di lavoro e del bilancio), sia mantenuto l'equilibrio tra le due istituzioni. A tal fine, la Commissione propone che all'articolo 10, paragrafo 7 sia aggiunta la seguente disposizione (modalità per l'adozione di decisioni in seno al consiglio di amministrazione): *“In caso di decisioni relative all'articolo 10, paragrafo 5, lettere a) e d), il peso del voto del rappresentante della Commissione è uguale al peso dei voti di tutti i membri nominati dal Consiglio calcolati insieme”*. Con quest'aggiunta l'emendamento è accettabile. In appoggio alla disposizione di cui sopra si propone il seguente considerando:

“Per garantire l'efficacia dell'Istituto e tenuto conto delle sue dimensioni e del suo carattere tecnico, esso sarà gestito da un consiglio di amministrazione ristretto composto da 9 rappresentanti del Consiglio e un rappresentante della Commissione, nonché 3 rappresentanti delle parti interessate senza diritto di voto. Nei casi in cui è chiamata in causa la responsabilità della Commissione (in particolare per l'adozione del programma di lavoro e del bilancio), dev'essere mantenuto l'equilibrio tra le due istituzioni, Consiglio e Commissione”.

⁴

Quest'opzione s'ispira all'Agenzia europea per la sicurezza alimentare creata nel 2002, che ha un consiglio di amministrazione ristretto composto da 18 membri (14 rappresentanti del Consiglio, uno della Commissione e 3 rappresentanti delle parti interessate senza diritto di voto).

Grazie a un sistema di rotazione, la composizione del consiglio di amministrazione proposta dal Parlamento europeo consente, durante un periodo di tre mandati, ai rappresentanti di tutti gli Stati membri di far parte del CdA ($9 \times 3 = 27$), garantendo così il necessario equilibrio geografico. Di conseguenza, la Commissione propone la seguente aggiunta all'emendamento 66/82: *“1. Il Consiglio È trasmesso l'elenco costituito dalla Commissione, in base alle proposte degli Stati membri e seguendo un sistema di rotazione secondo l'ordine delle presidenze...”*.

A sostegno di tale disposizione è proposto il seguente considerando:

“Per garantire l'equilibrio geografico necessario fra gli Stati membri, i rappresentanti del Consiglio saranno nominati per ciascun mandato di rotazione secondo l'ordine delle presidenze del Consiglio”.

Infine, la Commissione propone di ridurre il mandato dei membri del consiglio di amministrazione da cinque a tre anni, in modo da permettere che la rotazione degli Stati membri in seno al CdA avvenga in un tempo ragionevole. L'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma è quindi modificato come segue: *“Il mandato ha una durata di tre anni non rinnovabili”*.

2.2.12. *Emendamento 40*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 10, paragrafo 2, comma 5, aggiunge la pubblicazione dell'elenco dei membri del consiglio di amministrazione su tutti i siti Internet pertinenti, oltre che sul sito dell'Istituto. Accettabile con leggera modifica (*“altri siti web pertinenti”* invece di *“tutti i siti web pertinenti”*).

2.3. **Emendamenti che la Commissione non può accettare**

2.3.1. *Emendamento 1*

Quest'emendamento mira a inserire tra le basi giuridiche della proposta l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, che introduce il principio per cui bisogna tener conto della dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie. Quest'emendamento non può essere accettato, dal momento che solo le disposizioni del trattato che costituiscono le basi giuridiche specifiche della politica di parità tra uomini e donne possono essere invocate per la creazione dell'Istituto, strumento di attuazione di tale politica. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 2 e il suo obiettivo sono ricordati al considerando 2.

2.3.2. *Emendamento 23*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), prevede un riferimento esplicito al sostegno delle parti sociali al centro di documentazione dell'Istituto. Ciò non è necessario, in particolare in ragione dell'integrazione apportata dall'emendamento 64/80 (accettato tale quale), che prevede un riferimento esplicito alla cooperazione dell'Istituto con le parti sociali.

2.3.3. *Emendamento 30*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 4, paragrafo 3 (settori d'azione e metodi di lavoro), mira a eliminare il testo *“Per evitare duplicazioni”* e a mantenere solo la seconda parte della frase, *“garantire il miglior uso possibile delle risorse”*. Evitare le

duplicazioni è importante, ed è per questo che fra i metodi di lavoro sono previsti dei meccanismi specifici. L'emendamento non è accolto. Cfr. anche emendamento 7 (accettato con aggiunta).

2.3.4. *Emendamento 31*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 4, paragrafo 5, comma 1 *bis* (nuovo), prevede che la relazione annuale dell'Istituto contenga informazioni complete sui rapporti contrattuali dell'Istituto, i compiti affidatigli e gli organismi coinvolti. Esso non è accettabile, in quanto non è necessario specificare nel regolamento che queste informazioni devono essere inserite nella relazione annuale. Si tratta infatti di materia di competenza dell'ordinamento interno dell'Istituto.

2.3.5. *Emendamento 32*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 4, lettera a) (nuova), definisce in dettaglio la procedura di creazione della rete virtuale dell'Istituto, creazione prevista dall'emendamento 17, accettato tale e quale. Non è necessario prevedere una simile procedura nel regolamento, e bisogna lasciare il consiglio di amministrazione libero di decidere come creare tale rete.

2.3.6. *Emendamento 46*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 11, paragrafo 1 (nomina del direttore), prevede due modifiche:

a) inclusione della procedura dettagliata per la costituzione dell'elenco dei candidati da parte della Commissione (concorso aperto, previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse pubblicato sulla GU e in altre pubblicazioni), il che non è necessario, dal momento che la procedura proposta è applicata per tutte le agenzie;

b) audizione presso il PE di tutti i candidati dell'elenco proposto dalla Commissione, e non solo del candidato selezionato dal consiglio di amministrazione. L'emendamento non è accolto: la Commissione ritiene che l'audizione di tutti i candidati dell'elenco appesantirebbe il procedimento e potrebbe anche ingenerare situazioni di conflitto (nel caso in cui il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione, che rappresenta l'autorità investita del potere di nomina, non fosse lo stesso proposto dal PE). La procedura proposta dalla Commissione per la nomina del direttore prevede un'audizione presso il PE del candidato selezionato prima della sua nomina ufficiale. Si tratta di una pratica seguita e ripresa nel progetto di accordo interistituzionale. Inoltre, la questione è di respiro più ampio e risulta attuale per diverse agenzie di cui è in discussione una modifica dell'ordinamento presso il Consiglio e il PE, per cui occorre seguire un approccio coerente.

2.3.7. *Emendamento 47*

Quest'emendamento, relativo all'articolo 11, paragrafo 2 (prolungamento del mandato del direttore) prevede che la Commissione non presenti proposte e non debba procedere da sola a valutare il direttore, e che tale responsabilità sia attribuita anche al Parlamento europeo e al consiglio di amministrazione. Ciò non può essere accettato: spetta all'autorità competente per le nomine (cioè al consiglio di

amministrazione) decidere se prolungare o meno il mandato del direttore in carica, in base alla valutazione, e può rifiutare tutti i candidati dell'elenco. Come per la costituzione dell'elenco, la valutazione dev'essere effettuata da un'autorità indipendente rispetto a quella competente per la nomina, in modo da garantire l'obiettività. La Commissione dispone di competenza ed esperienza certe e riconosciute, e seguirà la procedura di valutazione applicata ai suoi posti di alto dirigente. La disposizione proposta dalla Commissione è di tipo trasversale e dovrebbe essere mantenuta per ragioni di coerenza.

2.3.8. Emendamento 51

Quest'emendamento, relativo all'articolo 12, paragrafo 8 (forum consultivo), prevede che il direttore possa invitare esperti alle riunioni, anche dietro suggerimento dei membri del forum. Non è necessario inserire tale disposizione nel regolamento; si tratta infatti di materia di competenza dell'ordinamento interno dell'Istituto.

2.3.9. Emendamento 52

Quest'emendamento, relativo all'articolo 19, paragrafo 1 (partecipazione dei paesi terzi), fornisce esempi di settori per la cooperazione tra l'Istituto e i paesi terzi. Non è necessario inserire tale disposizione nel regolamento; si tratta infatti di materia di competenza dell'ordinamento interno dell'Istituto.

2.3.10. Emendamento 54

Quest'emendamento, relativo all'articolo 21 (clausola di revisione), prevede che se la Commissione, in seguito a valutazione, ritiene che l'esistenza dell'Istituto non sia più giustificata, può proporre la soppressione. Inaccettabile per ragioni di coerenza: occorre seguire la formula standard per tutte le agenzie.

3. CONCLUSIONI

In conclusione, la Commissione accetta integralmente gli emendamenti nn. 2, 3, 6, 9, 59/74, 13, 60/76, 15, 61/77, 17, 18, 62/78, 64/80, 65/81, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 48, 67/83, 68/84, 53 e 55. La Commissione accetta, previa leggera modifica, gli emendamenti nn. 4, 5, 7, 8, 10, 20, 63/79, 24, 25, 26, 66/82 e 40. Non può invece accettare gli emendamenti nn. 1, 23, 30, 31, 32, 46, 47, 51, 52 e 54.

La Commissione modifica la sua proposta nei termini suindicati, ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE.